Propaganda elettorale – AFFISSIONI – ELEZIONI 08-09 GIUGNO 2024

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale "i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori in occasione delle consultazioni elettorali" (Circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V 8 aprile 1980).

A titolo puramente esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

- a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
- b) gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- c) gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
- d) le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- e) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
- f) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidature;
- g) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
- h) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;.
- i) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha abolito la propaganda indiretta. Rimane solo quella diretta, riservata ai candidati, ai partiti/gruppi politici, alle liste concorrenti che partecipano direttamente alle elezioni ed hanno diritto all'assegnazione di spazi per l'affissione dei manifesti senza obbligo di presentare alcuna richiesta in tal senso.

Lo spazio spettante è di **200 cm di altezza per 100 cm di base** (art. 3, comma 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

L'art. 2, comma 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 stabilisce che tra il 33° e il 30° giorno precedente la data delle elezioni, dunque **da martedì 07 maggio 2024 a venerdì 10 maggio 2024**, la Giunta comunale provvede a stabilire e a delimitare gli spazi destinati alle affissioni su appositi tabelloni della propaganda elettorale.

A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, **venerdì 10 maggio 2024**, è **vietata** (Circolare del Ministero dell'Interno n .1943 dell'8 aprile 1980):

- l'affissione dei manifesti al di fuori degli appositi spazi stabiliti dalla Giunta comunale e negli spazi assegnati alle liste concorrenti
- l'affissione dei manifesti negli spazi destinati alle normali affissioni
- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all' art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, ovvero giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. Nelle predette bacheche o vetrinette si possono effettuare solo le affissione di quotidiani e periodici, anche nei giorni della votazione (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130),
- l'affissione o l'esposizione di stampati murali od altri e di manifesti inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle

porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Termine finale della propaganda elettorale mediante affissioni

L'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 sancisce il divieto, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale. Quindi, ad iniziare dalle ore 00.01 del sabato precedente il giorno della votazione (sabato 08 maggio) posto che è considerato giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024, non è consentita l'affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

Le affissioni devono riportare il **nominativo del committente responsabile** (art. 3, comma 2 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515) e la tipografia che ha effettuato la stampa.

Sanzioni

Occorre fare riferimento alla <u>legge 212/1956</u> e alla <u>legge 515/1993</u> e ss.mm.ii.